

Alert

Tax - Review

Il Registro dei titolari effettivi delle persone giuridiche e dei trusts

Entro il 15 marzo 2021 e salvo proroga – peraltro molto probabile, dato che il DM attuativo¹ del MEF non è stato pubblicato al momento della preparazione di questa nota - le società dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private, i trusts e gli istituti giuridici ad essi “affini”, sono chiamati per la prima volta a comunicare alle Camere di Commercio competenti le informazioni relative ai propri titolari effettivi, ossia le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta o comunque il controllo dell’ente.

A regime, tale comunicazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla costituzione di nuovi soggetti o dalla modifica dei dati precedentemente trasmessi. I dati devono essere confermati annualmente. Le informazioni saranno conservate in apposita nuova sezione del Registro delle Imprese che sarà ad accesso riservato, fruibile anche in ambito comunitario attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese nazionali previsto dalla Direttiva (UE) 2017/1132.

L’omessa comunicazione delle informazioni richieste è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103 ad Euro 1.032 di cui all’art. 2630 cc.

LA “TITOLARITA’ EFFETTIVA”

La “titolarità effettiva” è attribuita dalla normativa, per le società di capitali, a tutte le persone fisiche che detengano oltre il 25% del capitale o che comunque controllano la società in virtù dei voti in assemblea ordinaria (maggioranza o “influenza dominante”) o di vincoli contrattuali. Se tali criteri non consentono di identificare in modo univoco i titolari effettivi, occorre indicare i titolari di “rappresentanza legale, amministrazione o direzione” della società. Per le altre persone giuridiche private - quali ad esempio fondazioni o associazioni e comitati riconosciuti - la titolarità effettiva è di fondatori, beneficiari e titolari di “rappresentanza legale, amministrazione o direzione”. Per i trusts ed istituti “affini”, di disponenti, fiduciari, guardiani o di chi esercita in ultima istanza il controllo od i diritti di proprietà sui beni segregati.

I SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI RISERVATE

L’accesso al Registro dei titolari effettivi è consentito:

- a) al MEF, alle Autorità di vigilanza di settore (quali, ad esempio, Banca d’Italia, CONSOB, IVASS, COVIP, AGCM, ANAC), all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria), alla DIA (Direzione Investigativa Antimafia), alla Guardia di Finanza nelle funzioni di polizia valutaria, senza alcuna restrizione;
- b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

¹ Del D.Lgs. n. 125/2019 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/843.

Alert

Tax - Review

c) all'autorità giudiziaria;

d) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, quali ad esempio la Guardia di Finanza nelle funzioni di polizia tributaria e l'Agenzia delle Entrate, per il perseguimento di tale finalità.

Dietro pagamento di diritti di segreteria, l'accesso è consentito anche:

e) ai soggetti obbligati all'identificazione della clientela a fini antiriciclaggio, a supporto di tale obbligo e previo accreditamento. La normativa precisa che la consultazione della nuova sezione riservata del Registro delle imprese non esonera dall'obbligo di identificazione della clientela ai fini antiriciclaggio, essendo offerta unicamente "a supporto" dell'attività di adeguata verifica della clientela;

f) al pubblico (limitatamente a dati anagrafici, cittadinanza e residenza dei titolari effettivi ed alla ragione che li rende tali).

Con riferimento ai trusts ed agli istituti giuridici "affini", l'accesso alla nuova sezione del Registro delle Imprese sarà consentito, anziché "al pubblico", ai "soggetti privati", compresi quelli portatori di interessi diffusi, che siano titolari di un interesse giuridico "rilevante e differenziato", nei casi in cui "abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale" e che la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria a tutelare un interesse "diretto, concreto ed attuale" relativo ad una situazione giuridicamente tutelata che il soggetto rappresenta. L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d'età ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a rischi.

L'ISCRIZIONE DEI TRUSTS NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

A monte della comunicazione relativa ai titolari effettivi e come presupposto logico-giuridico di tale obbligo, la normativa dispone innanzitutto che i trusts "sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese" (nuovo testo dell'art. 21, terzo comma, D. Lgs. 231/2007). La medesima norma precisa che gli obblighi in questione riguardano i trusts "produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali". Si tratta dei trusts, anche esteri, che generino redditi imponibili in Italia, a prescindere se tali redditi siano tassati in capo al trust (trust c.d. "opaco") oppure in capo ai beneficiari di questo (trust c.d. "trasparente"). Istituti "affini" ai trusts sono soggetti al medesimo obbligo, ma solo se residenti o "stabiliti" in Italia. Si tratta in particolare dei vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter c.c., anche se il DM contiene una definizione ampia che non limita l'ambito di applicazione della normativa all'art. 2645-ter c.c.

10.03.2021

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale.

Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Claudio Giordano, Partner

E: c.giordano@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Alice Cogliati Dezza, Associate

E: a.cogliatidezza@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Vasillaq Buta, Associate

E: v.but@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it